



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e in particolare l'articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante: *“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: *“Nuovo codice della strada”*;

VISTO il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante: *“Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia”*;

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 recante: *“Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia”*;

VISTO l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187 recante: *“Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico”*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514 recante *“Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187”*;

VISTO l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, ed in particolare il comma 6 il quale prevede l'esenzioni totale nel caso di cessione di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio (cd. *“minivolture”*);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264 recante *“Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà*



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”*, e in particolare l’articolo 1, comma 1, il quale prevede, tra le finalità cui è preordinata la circolazione di prova, l’effettuazione di prove tecniche, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita, e pertanto annovera, tra i soggetti destinatari delle autorizzazioni alla circolazione di prova, i concessionari, i commissionari, gli agenti di vendita e, in generale, tutti i commercianti autorizzati di veicoli;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante *“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTA la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 febbraio 2000 (in G.U. n. 52 del 3 marzo 2000), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (in G.U. n. 133 del 10 giugno 2017);

CONSIDERATO che il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al richiamato decreto legislativo n. 98 del 2017, è stampato sulla modulistica a stretta rendicontazione Mod. MC 820D, prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo unitario ammonta ad euro 0,16;

CONSIDERATO che per l’anno 2023 sono state registrate circa 2.500.000 cd. *“minivolture”*, con una tendenza di crescita attorno al 13%, le quali hanno, pertanto, determinato l’emissione di altrettanti documenti unici di circolazione e di proprietà, con un costo complessivo, per l’approvvigionamento della relativa modulistica, di circa 400.000,00 euro pari a circa il 17% del totale del fabbisogno annuale complessivo della modulistica Mod. MC 820D;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, per la *“minivoltura”* è rilasciato un documento unico di circolazione e di proprietà non valido per la circolazione, in considerazione della circostanza che la *“minivoltura”* si sostanzia nella intestazione di veicoli usati in capo ad operatori commerciali, finalizzata esclusivamente alla rivendita dei veicoli stessi, e che per la circolazione su strada motivata da ragioni di vendita è previsto l’apposito istituto della autorizzazione alla circolazione di prova, di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001;

CONSIDERATO, altresì, che la sostituzione del documento unico di circolazione e di proprietà, rilasciato in sede di *“minivoltura”*, con una certificazione equipollente, anch’essa non valida ai fini della circolazione su strada, determina una significativa semplificazione amministrativa in quanto produce l’effetto di eliminare, in capo alle imprese, gli oneri attualmente derivanti dal furto, dallo smarrimento, dalla distruzione o dal deterioramento del documento stesso, nonché di realizzare un risparmio, in termini di minor costi per il fabbisogno della modulistica MC 820D, di circa 400.000,00 euro annui, suscettibile di incremento ad oltre 450.000,00 euro laddove si confermi, anche per gli anni successivi, la tendenza in crescita delle *“minivolture”* nella misura del 13% già registrata nel corso del 2023;



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere, per finalità di semplificazione e di contenimento della spesa derivante dall'approvvigionamento della modulistica a stretta rendicontazione Mod. MC 820D per il fabbisogno degli Uffici della Motorizzazione Civile e del PRA nonché degli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati allo "Sportello telematico dell'automobilista";

SENTITO l'Automobile Club d'Italia;

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) UMC: gli Uffici Motorizzazione Civile, quali articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) PRA: il Pubblico Registro Automobilistico, tenuto dall'ACI, di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
- c) STA: i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati quali sportelli telematici dell'automobilista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- d) ANV: l'Archivio Nazionale dei Veicoli, tenuto dal MIT, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada");
- e) minivoltura: l'intestazione di veicoli usati, già immatricolati o da immatricolare, a nome dei soggetti che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- f) c.d.s.: il codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- g) DU: il documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Articolo 2

(Semplificazione delle minivolture e gestione dei fascicoli digitali delle pratiche successive)

1. Per finalità di semplificazione e di contenimento della spesa, derivante dall'approvvigionamento della modulistica MC 820D, a decorrere dal 15 aprile 2024, per le operazioni di minivoltura gli UMC, gli Uffici PRA e gli STA rilasciano il certificato di cui all'articolo 3, con le procedure telematiche implementate a norma del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, ferma restando l'applicazione delle imposte di bollo, dei diritti di motorizzazione e degli emolumenti PRA previsti a legislazione vigente.

2. Ai fini della gestione delle pratiche da effettuare, in relazione al medesimo veicolo, successivamente alla minivoltura, ivi compreso il trasferimento della proprietà e la radiazione per esportazione e per demolizione, il certificato di cui all'articolo 3 è allegato al fascicolo digitale delle predette pratiche.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di nuova immatricolazione di veicoli in regime di minivoltura, conseguente alla sottrazione, allo smarrimento, alla distruzione o



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

al deterioramento delle relative targhe, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 102 c.d.s., nonché in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del DU rilasciato anteriormente alla data di cui al comma 1 per i veicoli in regime di minivoltura.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di rilascio del DU a seguito di radiazione per esportazione dei veicoli in regime di minivoltura.

Articolo 3

(Certificato di minivoltura)

1. Il certificato di minivoltura è stampato su carta bianca formato A4 e non è valido ai fini della circolazione su strada. Il certificato attesta:

- il numero identificativo e la relativa data di emissione;
- i dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione ed uso, potenza, massa massima e portata;
- le generalità del soggetto intestatario e l'indirizzo della relativa sede o residenza;
- il codice fiscale dell'intestatario;
- il richiamo all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il numero progressivo della formalità PRA;
- la data dell'atto di vendita;
- il codice identificativo dell'Ufficio o dello STA che ha effettuato l'operazione di minivoltura;
- la dicitura: *"Imposta di bollo assolta in modo virtuale"*.

2. In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di minivoltura, l'intestatario ne richiede il duplicato all'UMC o ad uno STA, secondo le modalità stabilite con la circolare di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Istruzioni operative)

1. Le istruzioni operative di dettaglio, necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno diramate con circolare da adottare di concerto con l'Automobile Club d'Italia, sentite le Associazioni di categoria rappresentative delle imprese di settore.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le attività previste dal presente decreto sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(ing. Pasquale D'Anzi)